

POSTFAZIONE

di Raffaele Carcano

1.

Il 10 settembre 2004 Marcello Montagnana morì improvvisamente, mentre era in vacanza su un'isola greca insieme alla moglie. Il professor Montagnana aveva appena terminato di scrivere *Come scrocifiggere lo Stato*, un'opera che l'UAAR (di cui Montagnana era socio) è felice di poter pubblicare sul proprio sito, rendendo così disponibile a tutti un documento unico sulle battaglie che si sono combattute, negli ultimi due decenni, per rimuovere il simbolo cattolico dagli edifici pubblici. Battaglie combattute per affermare compiutamente il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato e che, altrimenti, rischierebbero di cadere nell'oblio.

Il testo di Montagnana terminava con l'ordinanza con cui il Tar del Veneto sottoponeva alla Corte Costituzionale il ricorso presentato dalla socia UAAR S.L. contro il consiglio d'istituto della scuola media "Vittorino da Feltre", frequentata a quel tempo dai suoi due figli¹. Da allora, le iniziative giuridiche contro la presenza del crocifisso hanno conosciuto ulteriori sviluppi, di cui diamo un breve resoconto in questa postfazione. Inevitabilmente, anche queste righe saranno presto a loro volta datate: ulteriori iniziative sono in corso, e non a caso la campagna Scrocifiggiamo l'Italia, lanciata l'UAAR, si fregia dell'appellativo di 'permanente'. Così sarà, almeno fino al raggiungimento dell'obbiettivo che l'associazione si è posta: la rimozione dei crocifissi dagli edifici pubblici. Consigliamo pertanto ai lettori di verificare periodicamente, consultando il nostro sito, l'evolversi della situazione.

2.

Cominciamo dai ricorsi presentati da Adel Smith. Come ha già raccontato Montagnana, l'ordinanza del giudice Montanaro del Tribunale dell'Aquila, che ingiungeva al dirigente della scuola elementare di Ofena di rimuovere il

¹ Si veda il Cap. 5, Par. IV, 2, nonché l'Appendice 6.

crocifisso, fu successivamente stoppata dallo stesso Tribunale in seduta collegiale, che dichiarò la propria incompetenza sull'argomento, attribuendola al giudice amministrativo.

Nel novembre 2004 Smith ha presentato un ricorso contro la presenza del crocifisso sui muri dell'ospedale dell'Aquila, dove era stata ricoverata sua madre. Il presidente dell'Unione Musulmani d'Italia ha inoltre presentato, insieme al suo vice e a sua madre, altri ricorsi in occasione delle consultazioni amministrative e dei referendum, svoltisi nella primavera del 2005. Altri ricorsi sono stati presentati dai suoi legali, Dario Visconti e Ugo Fanuzzi.

I ricorsi sono stati tutti respinti, con le solite motivazioni ricalcate sul parere del Consiglio di Stato del 1988:

In una società come quella italiana [...] correttamente definita di “antica cristianità” e per la quale è innegabile che i principi del cristianesimo facciano parte del suo patrimonio storico, non può escludersi il carattere anche culturale del crocifisso in quanto espressione, appunto, del patrimonio storico di un popolo alla cui identità culturale il simbolo va anche riferito [...] Considerando il carattere culturale del crocifisso, la sua natura di espressione di una cultura [...] è da escludere un contrasto tra la sua mera presenza ed il principio di laicità dello Stato².

La *vis polemica* di Smith l'ha portato spesso a trascendere, come è accaduto con il lancio di un crocifisso dalla finestra della stanza d'ospedale dove era ricoverata la madre. Smith è stato così denunciato diverse volte per vilipendio alla religione cattolica. Paradossalmente, proprio per questa via Smith ha ottenuto il suo più rilevante successo. Il Tribunale di Verona, con un'ordinanza del 16 marzo 2004, ha infatti sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice penale; e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 168 del 18 aprile 2005, ne ha sancito l'illegittimità, equiparando la religione cattolica alle altre religioni nella tutela penale del sentimento religioso.

3.

Una iniziativa, a cui Montagnana ha solo rapidamente accennato³ vista la relativa recenziarietà, era stata presa nell'aprile 2004 dal giudice Luigi Tosti del Tribunale di Camerino. Tosti aveva contestato la presenza del crocifisso nelle

² Dall'ordinanza del Tribunale dell'Aquila del 31 marzo 2005.

³ Si veda il Cap. 1, Par. II, nota 1.

aule giudiziarie, e aveva minacciato di esporre due menorah (i candelabri a sette braccia simboli dell'ebraismo) durante le udienze.

Dopo aver rinunciato in seguito alla richiesta di Adel Smith di esporre anche un simbolo islamico, Tosti ha proseguito nei mesi successivi la sua iniziativa. Ha presentato un ricorso al Tar delle Marche (ma l'udienza è stata fissata al 14 dicembre 2005!); ha successivamente restituito il proprio certificato elettorale per protesta; nell'ottobre 2004 ha affisso, accanto al crocifisso, il simbolo dell'UAAR, associazione di cui era diventato nel frattempo socio. La cosa fece un discreto scalpore ma il simbolo dell'UAAR fu rapidamente rimosso: il ministro della Giustizia dispose peraltro immediatamente un'ispezione contro il giudice.

Infine, vista l'assoluta mancanza di risposte da parte della autorità alle tante richieste formulate (lettere, reclami, ricorsi), e la mancata autorizzazione a esporre altri simboli da parte del ministero, a partire dal giugno 2005 Tosti ha sospeso le udienze in segno di protesta per la presenza del crocifisso. Il giudice è conseguentemente finito sotto indagine per interruzione di pubblico servizio.

4.

Come si accennava all'inizio, il testo di Montagnana termina nell'attesa del pronunciamento sulla materia da parte della Corte Costituzionale. Come lo stesso Montagnana aveva previsto⁴, la Consulta non si è pronunciata su disposizioni non aventi forma di legge e ha restituito la palla al Tar del Veneto. Con la breve ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004, infatti, la Corte Costituzionale ha sostenuto l'inammissibilità del quesito sottoposto, in quanto

frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte.

Tornata la questione al Tar del Veneto, ci si sarebbe aspettati un accoglimento del ricorso presentato da S.L. Una previsione che si basava sui giudizi espressi dallo stesso Tar con l'ordinanza n. 56 del 13 novembre 2003, nel cui

⁴ Si veda il Cap. 5, Par. IV, 2.3.

dispositivo aveva sostenuto che le norme sul crocifisso «dovrebbero comunque ritenersi implicitamente abrogate». Le cose sono invece andate diversamente.

5.

In seguito alla repentina sostituzione di alcuni componenti del collegio, il Tar ha avuto l'opportunità di prendere le distanze dal proprio precedente operato, respingendo il ricorso di L. con la sentenza n. 1110 del 17 marzo. Una sentenza che ha del tragicomico, anche per il percorso attraverso cui i giudici sono arrivati alla decisione.

Nel testo della sentenza, il Tar sostiene inizialmente che

Stato laico significa [...] che nella scuola pubblica in cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo [...] Occorre appena aggiungere, per completezza, che trattandosi di applicare un principio di libertà, non può trovare ingresso il criterio dell'opinione della maggioranza.

Premesse ampiamente condivisibili, che avrebbero dovuto portare a un accoglimento del ricorso. La sentenza prosegue invece per un altro binario, rilevando

come il crocifisso costituisca anche un simbolo storico – culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo.

Ma, prosegue la sentenza

non ci si può tuttavia nascondere – sia per la valenza plurima che tale simbolo contiene, sia per un elementare rispetto della verità – che il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso [...] Posto che sarebbe ingenuo e inesatto considerare tutte le religioni uguali o simili nel loro nucleo essenziale, o anche semplicemente indifferenti rispetto allo Stato laico (basti considerare i problematici rapporti tra alcuni Stati e religione islamica, i cui esponenti spesso contestano la stessa laicità dello Stato), è necessario indagare come il cristianesimo si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla costituzione repubblicana, per valutare la compatibilità della collocazione di un simbolo cristiano in una scuola pubblica.

Inizia qui un'inaspettata analisi della storia del cristianesimo, assolutamente fuori luogo all'interno di un provvedimento giuridico

Nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato. [...] Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

Dopo questa fantasiosa interpretazione della storia, il Tar si inventa un'altra originalissima motivazione: in una società secolarizzata anche i simboli si secolarizzano; ergo, il crocifisso è soprattutto un simbolo culturale e non religioso, e può essere affisso nelle aule scolastiche senza violare la libertà di coscienza.

È quindi facile capire quale sentenza possa essere poi pronunciata dal Tar:

Il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale [...] oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità [...] può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.

Una sentenza che ha lasciato perplessa la maggioranza dei giuristi, e contro la quale è stato già inoltrato il ricorso al Consiglio di Stato.

6.

L'ultimo paragrafo scritto da Marcello Montagnana si interrogava su «come far rimuovere il crocifisso dalle sedi dello Stato». In occasione dei referendum del 12 e 13 giugno 2005 sulla procreazione medicalmente assistita, l'UAAR ha stilato un piccolo vademecum sul comportamento da tenere ai seggi. Un'iniziativa rafforzata dall'astensionismo militante delle gerarchie della Chiesa cattolica, il cui simbolo, abbastanza incongruamente, è ancora affisso in molte sezioni elettorali.

Il vademecum UAAR ha riscosso un buon successo. Le segnalazioni sono state più di un centinaio: molte richieste di rimozione sono state esaudite, anche se talvolta solo in via temporanea. A Pienza, la richiesta di rimozione da parte di Alberto Del Buono ha coinvolto la prefettura e poi il ministero dell'interno,

da cui è partito un telex con l'ordine di rimuovere tutti i crocifissi presenti nei seggi del paese. Secondo il Corriere di Siena, «da quanto si è potuto sapere la decisione del ministero è stata conseguente alla lettura in senso stretto della legge elettorale che vieta l'esposizione di simboli di qualunque tipo nei seggi elettorali». Un risultato confortante, che ci incita a proseguire nel nostro impegno con rinnovato vigore.

Luglio 2005

Publicato *online* il 29/10/2005 su
www.uaar.it/uaar/campagne/scrociaggiamo